



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione distaccata di RHG

N.R.G. 866/2010

Il giudice, dott. Monfredi, scrivendo la riserva fatta all'udienza del 28 aprile 2010, rilevato che parte intimata, regolarmente costituitasi, si è opposta alla convalescenza dello stratto per finita locazione, affermando che la clausola di cui all'art. 7 del contratto in essere fra le parti, prevede esplicitamente la rinuncia del locatore alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, che la deroga pure prevista riguarda solo le ipotesi in cui i casi di cui all'art. 31-431-1998 siano riferibili a necessità personali del locatore e non anche dei suoi congiunti; che pertanto la disdetta del 08.06.2009 deve intendersi del tutto priva di effetti e/o comunque l'esigenza rappresentata come motivo di disdetta è priva di fondamento e di pratica realizzabilità;

rilevato che la formulazione della clausola di cui all'art. 7 del contratto sia sostanzialmente riprodottriva del contenuto dell'art. 31-431-1998 il quale peraltro, così come la clausola contrattuale richiamata, individua ciascuna delle ipotesi disciplinate, letteralmente facendo riferimento agli intendimenti del locatore (*quando il locatore intenda destinare l'immobile a...*); al contrario non sussiste alcun elemento testuale o letterale che conforti l'interpretazione restrittiva rappresentata dall'intimato;

rilevato che la disdetta risulta tempestivamente e correttamente inoltrata nelle forme richieste e che contenga l'indicazione specifica del motivo addotto, ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 31-431-1998, potendosi allo stato effettuare solo questa verifica; salva la possibilità per il conduttore di attivare i rimedi risarcitorii previsti nel caso non fosse dato corso alle intenzioni prospettate;

con riserva sulle eccezioni dei convenevole;

P.Q.M.

visto l'art. 665 c.p.c.,

ORDINA


a [REDACTED] (Cf. [REDACTED]) il rilascio dell'immobile di proprietà della signora [REDACTED] situato [REDACTED]

[REDACTED] allo stesso occupato, fissando come data per l'esecuzione il giorno 14 giugno 2010.

Visti gli artt. 667 e 476 c.p.c. disporre di andamento del rito e fissare l'udienza ex art. 426 c.p.c. al giorno 22 settembre 2010, ore 9,30, assegnando termine perentorio all'intimato sino al 3 giugno 2010 e dall'intimato sino a dieci giorni prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introattivi, ordinare deposito di memorie e documenti.

Si comunichi.

Rho, 28 aprile 2010


Ufficio giudice
Ministro della Giustizia